

La Riforma delle Scuole Medie Superiori

Cronistoria

Gli studi per la riforma delle Scuole Medie Superiori (SMS) sono iniziati nel 1971 sulla spinta del primo progetto di messaggio per l'istituzione della scuola media, pubblicato nel 1970.

I documenti più importanti elaborati nella fase dei lavori preparatori sono il «Rapporto preliminare su una possibile riforma delle Scuole Medie Superiori», pubblicato, in data 14 aprile 1974, dal gruppo di studio presieduto dal dott. Elio Ghirlanda, e il rapporto sulla ristrutturazione delle SMS della commissione consultiva presieduta dal dott. Odilo Tramèr, consegnato al Consiglio di Stato il 30 settembre 1978.

Per la realizzazione della riforma, sulla base dei principi generali enunciati in quest'ultimo rapporto, il CdS ha istituito i seguenti gruppi di lavoro: il gruppo operativo, a cui è stata affidata la gestione della riforma; i gruppi curriculari (liceale, magistrale, commerciale), incaricati di studiare i problemi strutturali dei rispettivi curricula; i gruppi disciplinari, con il compito di elaborare un progetto di programma curricolare per le singole discipline delle SMS, privilegiando un primo biennio con tronco comune di materie e che tenga conto delle norme federali vigenti.

Il gruppo operativo è composto dai signori Enrico Simona, presidente, Diego Erba, Dino Jauch, Fernando Lepori, Giuseppe Rossetti, Franco Zambelloni, Giovanni Zamboni.

Risulta dunque necessario pensare non ad una semplice trasposizione della V ginnasio nell'ordine scolastico successivo, ma ad una sua integrazione organica nel curricolo delle specifiche SMS.

Ciò implica, d'altro canto, che l'intero curriculum delle SMS vada ripensato globalmente: non si tratta infatti solamente di distribuire i contenuti dei programmi su una diversa durata, ma di trovare le condizioni pedagogiche e didattiche che garantiscano l'effettivo innesto delle SMS sulla scuola media e la sostanziale continuità del processo di formazione dall'uno all'altro ordine di scuole.

Tutte queste ragioni rendono dunque insostenibile l'ipotesi di una semplice revisione strutturale e indicano nella riforma globale del settore medio-superiore l'unica via praticabile per far corrispondere le SMS alle aspettative intrinseche alla riforma della scuola media.

Numerosi fattori d'ordine sociale, culturale e pedagogico inoltre sollecitano una revisione dei curricula, dei programmi, dei metodi didattici allo scopo di renderli più aggiornati e più conformi alle esigenze poste dalla società contemporanea e più corrispondenti alle finalità specifiche degli istituti medio-superiori.

Le modifiche di ordine strutturale, come detto, non sono radicali: il liceo diventa quadriennale e si articola in due bienni che si inseriscono in un disegno formativo uni-

Il Consiglio di Stato ha approvato il 20 ottobre 1981, il Messaggio concernente la Legge sulle scuole medie superiori. Il nuovo ordinamento legislativo proposto all'esame e al voto del Gran Consiglio non comporta una modifica radicale di quello vigente, le cui strutture generali rimangono quelle collaudate dalla tradizione e dall'esperienza, strutture che sono d'altra parte assai strettamente vincolate alle norme o alle esigenze del sistema formativo svizzero, almeno per quanto riguarda il liceo, la scuola di commercio e la scuola tecnica superiore.

Esso risponde quindi essenzialmente a due necessità:

— quella di adeguare tempestivamente le strutture e le basi giuridiche di un settore formativo successivo alla scuola dell'obbligo, allo scopo di completare il riassetto dell'ordinamento scolastico avviato con la riforma della scuola media, decisa dal Gran Consiglio con la Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 e in fase ormai di completa attuazione;

— quella di dare un assetto legislativo chiaro e funzionale al settore delle scuole medie superiori, in modo da collocare le soluzioni innovatrici entro un disegno globale coerente e tale da dare una ineccepibile base giuridica alla riforma dei curricula e dei programmi prospettata e illustrata nel messaggio che accompagna il disegno di legge.

È evidente che la riforma del settore medio ha implicato, sin dal momento della sua definizione giuridica, anche la riforma del settore medio-superiore.

È altrettanto evidente che il problema determinato dalla scomparsa della V classe ginnasiale non può essere risolto semplicemente annettendo tale classe al curriculum medio-superiore.

Bellinzona, sede del liceo classico-letterario-scientifico e del liceo economico-sociale.

Il Consiglio di direzione del liceo classico-letterario-scientifico al lavoro: il prof. Vincenzo Nembrini, direttore; il prof. Luca Mordasini e il prof. Luigi Zanolli, collaboratori di direzione.

(Foto Mario Bernasconi, Bellinzona)



tario; la scuola di commercio diventa quadriennale, mentre la struttura sesennale della scuola tecnica superiore non subisce modifiche sostanziali.

Tuttavia, a proposito della formazione dei maestri, il disegno di legge propone una soluzione nuova, giustificata dall'esigenza di meglio qualificare professionalmente i maestri di scuola elementare, delle case dei bambini e le maestre di economia domestica e attività tessili. Nel Messaggio sono diffusamente illustrate le ragioni che inducono il Consiglio di Stato a sostenere la soluzione cosiddetta postliceale: una soluzione innovativa e impegnativa, ma chiara e precisa. I nuovi curricula del liceo e della scuola cantonale di commercio sono definiti in base ad alcuni principi generali della riforma delle SMS.

Un primo obiettivo generale della riforma, sul piano istituzionale, è quello di definire l'unità delle SMS nel senso di accentuare i momenti comuni della formazione onde favorire una certa permeabilità tra le varie scuole e tra i diversi tipi di curricula almeno nel primo biennio del liceo e della scuola di commercio.

La distinzione in due cicli biennali dei curricula liceali e di quello commerciale offre la possibilità di definire due diversi modi di organizzare il lavoro scolastico: il primo, più attento ai problemi didattici posti dal passaggio da una scuola con classi eterogenee, la scuola media, a una scuola che ha già comportato alcune scelte e che pone nuove e diverse esigenze di lavoro, dovrebbe mirare ad assicurare un comune patrimonio di esperienze intellettuali; il secondo ciclo, più orientato a valorizzare il lavoro personale, dovrebbe favorire, sottolineando la specificità dei singoli curricula, originali approfondimenti (nel caso del liceo) o relative specializzazioni (nel caso della scuola di commercio), offrendo concrete possibilità di scelte e opzioni, tutte egualmente qualificanti.

Nel secondo biennio è data ad ogni studente la possibilità di costruirsi, entro certi limiti, un curriculum personale con una sua coerente logica ed una sua legittima motivazione.

Resta ovviamente importante l'esigenza di superare un certo tipo di settorializzazione del sapere attraverso un dibattito continuo veramente interdisciplinare: un tale obiettivo andrà raggiunto attraverso la coerenza dei programmi delle diverse discipline assai più che attraverso modifiche strutturali.

Per garantire il carattere unitario della formazione liceale, presupposto del progetto di liceo quadriennale, conformemente alla tendenza in atto in quasi tutti i Cantoni svizzeri, in ogni istituto liceale verranno organizzati, salvo deroga del Consiglio di Stato, tutti i tipi di maturità; si offrono in tal modo ai giovani le medesime possibilità di scelta, evitando limitazioni dovute a ragioni geografiche.

Con la regionalizzazione dei licei e la generalizzazione dei tipi di maturità si raggiungono due importanti obiettivi della politica scolastica dell'ultimo decennio nel senso di una sempre crescente democratizzazione degli studi.

La riforma della SMS fornisce opportunamente anche l'occasione per la revisione e l'aggiornamento dei programmi, i cui contenuti vanno periodicamente rivisti conseguentemente alla rapida evoluzione culturale del nostro tempo. È fondamentale inte-

resse del Paese che i curricula scolastici siano sempre adeguati alle esigenze di una società in evoluzione: nei nuovi programmi della SMS si è voluto pertanto procedere a una verifica degli obiettivi di ciascuna scuola e delle diverse discipline, per consentire una selezione dei contenuti che sia funzionale al conseguimento degli obiettivi stessi. Occorre inoltre considerare che la vertiginosa crescita del sapere sollecita oggi una revisione dei metodi didattici. L'insegnamento nelle SMS dovrà sempre più tendere alla responsabilizzazione degli allievi e allo sviluppo della loro capacità di studio autonomo.

Le modifiche organizzative previste dalla riforma sono appunto finalizzate a questi scopi: la riduzione dell'onere orario settimanale, — riduzione compatibile con le esigenze dell'Ordinanza federale di maturità e con la necessità di salvaguardare il livello di preparazione richiesto dagli studi universitari — alleggerendo l'attuale impegno di frequenza scolastica, restituisce agli studenti maggior spazio per lo studio e la riflessione personali.

La riforma del settore medio superiore entrerà in vigore con il prossimo settembre; nei prossimi anni occorrerà, attraverso le opportune verifiche, commisurarla criticamente alle finalità perseguite per individuare e correggere eventuali sproporzioni tra gli obiettivi prefissati, quelli raggiunti e i mezzi impiegati.

Il liceo

Il nuovo liceo avrà durata quadriennale e sarà distinto come attualmente nei cinque tipi prescritti dall'Ordinanza federale per il riconoscimento degli attestati di maturità (ORM): tipo A (*classico*, con greco, latino ed una lingua moderna), tipo B (*letterario*, con latino e due lingue moderne), tipo C (*scientifico*, con uno studio particolarmente approfondito della matematica e delle scienze sperimentali, e con due lingue moderne), tipo D (*linguistico*, con tre lingue moderne), tipo E (*economico-sociale*, con scienze economiche e due lingue moderne). A parte questa caratterizzazione per tipi di maturità, la distribuzione delle materie e delle ore nel piano orario del nuovo liceo è stata definita sulla base dei principi generali della riforma e tenendo conto in particolare del secondo ciclo di scuola media, dal momento che le norme dell'ORM si applicano ai sei anni che precedono il conseguimento della maturità. Il largo ventaglio dei curricula previsti all'interno dei cinque tipi offre all'allievo la possibilità di continuare le scelte operate nella scuola media o, eventualmente, anche di modificarle.

Inoltre il ciclo quadriennale si suddivide in due bienni diversamente caratterizzati: le ore obbligatorie sono più numerose nel primo biennio, in cui appare prioritaria la necessità di consolidare le basi culturali acquisite nella scuola media, e meno numerose nel secondo, in cui è opportuno lasciare spazio allo studio ed alla ricerca personali degli studenti; le materie obbligatorie sono più numerose nel primo biennio, al quale sono state anticipate quelle discipline il cui studio, secondo l'ORM, può terminare prima dell'ultimo anno; i cinque tipi sono poco caratterizzati nel primo biennio, in cui è molto largo il tronco delle materie comuni

anche per facilitare — soprattutto alla fine del primo anno — il cambiamento di curriculum, e più fortemente caratterizzati nel secondo, in cui lo studente è più facilmente in grado di precisare le proprie scelte in base agli interessi ed alle attitudini; nel primo biennio sono presenti poche opzioni, che invece nel secondo sono offerte in maggior numero, lo studente sceglie fra l'altro una materia opzionale in un gruppo di cinque o sei discipline e sceglie pure la materia in cui svolgere il seminario obbligatorio per tutti nell'anno conclusivo del quadriennio; le lezioni supplementari, istituite per gli allievi che incontrano particolari difficoltà, hanno una dotazione oraria maggiore nel primo biennio; i corsi facoltativi — che si affiancano alle materie obbligatorie ed alle materie opzionali come ulteriore possibilità di studio — mancano nel primo biennio e sono invece istituite nel secondo.

Le discipline comuni a tutti i tipi nel primo biennio sono: italiano, tedesco, francese, storia, geografia, matematica, fisica, chimica, biologia, disegno o musica, educazione fisica. Quelle del secondo biennio sono: italiano, tedesco o francese, storia, matematica, fisica o chimica (ma entrambe le materie devono essere seguite da tutti il terzo anno), educazione fisica. Come si vede, il francese — che attualmente è in alternativa con l'inglese — dovrà essere seguito in tutti i tipi nel primo biennio; l'inglese, sempre obbligatorio per il tipo D, potrà tuttavia ancora essere seguito, accanto alle due lingue nazionali, dagli studenti dei tipi B, C, E; nel secondo biennio sarà obbligatorio per tutti (con l'eccezione del tipo A) il tedesco, come prima o come seconda lingua straniera. È istituito, infine, anche un curriculum letterario che dà la possibilità di iniziare lo studio del latino nel primo anno di liceo.

La scuola cantonale di commercio

Con le scuole commerciali esistenti nel Ticino la scuola cantonale di commercio (SCC) ha in comune il fatto di sottostare alla Legge federale sulla formazione professionale e alle disposizioni dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML), ma se ne distingue perché:

- ha un curriculum lungo di formazione (4 anni);
- fa parte delle scuole medie superiori;
- rilascia un diploma di impiegato qualificato, riconosciuto dalla Confederazione, ma che è anche attestato di maturità commerciale cantonale.

Scopo della SCC è di offrire ai giovani quindicenni la possibilità di frequentare una scuola medio-superiore quadriennale a ciclo compiuto di studi che assicuri una formazione commerciale qualificata permettendo nel contempo l'accesso ad alcune facoltà universitarie. La SCC si prefigge lo scopo di inserire i giovani nel mondo dell'economia e di avviarli a carriere dirigenziali, permettendo loro di completare la formazione in scuole o corsi superiori di indirizzo professionale.

Il piano degli studi della SCC, in quanto scuola medio-superiore, è strutturato secondo i criteri elaborati per le altre scuole cantonali dello stesso grado, nell'ambito più generale della riforma delle scuole medie superiori. La necessità di inserire in un

curricolo commerciale la componente economico-sociale e professionale obbliga tuttavia a introdurre variazioni specifiche già rispetto alla griglia oraria del secondo anno liceale.


Anche in conformità alle raccomandazioni espresse dall'UFIAML, ma soprattutto perché ciò risponde a un'esigenza sentita da una scuola che vuole immettere giovani sul mercato del lavoro, il piano di studio della SCC prevede negli ultimi due anni corsi speciali a opzioni, allo scopo di personalizzare il curriculum di ogni allievo e di offrirgli la possibilità di una formazione specifica.

Malgrado le lievi differenze tra il curriculum della SCC nel primo biennio e quelli liceali, il passaggio dalla SCC a un curriculum liceale e viceversa è possibile dopo il primo anno con un esame di ammissione in una sola materia.

Alla SCC è annessa la scuola cantonale di amministrazione, della durata di due anni con un programma vincolato dalle direttive federali. Scopo primario di questa sezione della SCC è la preparazione dei giovani alle carriere presso le amministrazioni federali.

Le condizioni di ammissione alla scuola cantonale di commercio e alla scuola di amministrazione sono uguali a quelle per i licei.

Evoluzione degli allievi delle SMS: 1975/76-1989/90 (scuole pubbliche)



La scuola magistrale postliceale

Due sono i tipi di curriculum di formazione magistrale esistenti in Svizzera: quello «seminariale» e quello postliceale.

Il «Rapporto della Commissione nazionale per la formazione del maestro di domani» (Lehrerbildung von morgen, 1975), che è lo studio più completo sui possibili indirizzi di una riforma degli studi magistrali, accetta entrambi i tipi di curriculum (sollecita però una durata complessiva degli studi di 15 anni, di cui almeno due dedicati alla formazione professionale) lasciando ai cantoni la valutazione dell'opportunità dell'una o dell'altra scelta.

La soluzione postliceale sembra affermarsi come la tendenza prevalente:

— nella Confederazione: modello adottato dai cantoni Ginevra, Neuchâtel, Vaud, Basilea, Zurigo (Berna e Argovia ammettono entrambi i modelli; nel Giura il progetto è in consultazione);

— in parecchi stati europei: (ad esempio Austria, Svezia, Danimarca, Germania, Francia).

Il modello postliceale, proposto dal Disegno di Legge, prevede l'inizio del curriculum magistrale dopo la conclusione degli studi liceali.

La scuola magistrale comprende tre sezioni:

- sezione A per la formazione dei maestri di scuola elementare;
 - sezione B per la formazione dei maestri delle case dei bambini;
 - sezione C per la formazione delle maestre di economia domestica e attività tessili.
- La durata della formazione, per ciascuna delle sezioni suddette sarà di due anni.

Le ragioni della scelta del modello postliceale possono essere così riassunte:

a) dal profilo pedagogico:

— rinvio della scelta professionale al 19° anno di età. Ciò dovrebbe garantire maggior maturità e consapevolezza in coloro

che si avviano alla professione di maestro;

— il titolo d'ammissione (maturità) garantisce l'acquisizione di una buona cultura generale di base; sarà perciò possibile destinare alla formazione professionale il biennio magistrale senza sacrificare la formazione generale;

— il possesso di un titolo di maturità federale permette una pluralità di soluzioni (maggiore libertà nella scelta della professione e garanzia di un'effettiva motivazione alla professione) specialmente nel caso in cui lo studente si accorgesse d'aver sbagliato orientamento o risultasse carente sul piano attitudinale.

b) dal profilo socio-economico (occupazionale e finanziario):

— le condizioni di ammissione dovrebbero ridurre considerevolmente il numero delle iscrizioni alla Magistrale: ciò consentirebbe di contenere il fenomeno della disoccupazione magistrale;

— un'ulteriore riduzione del contingente di disoccupazione può derivare dal fatto che per un anno (Sez. A - C) e per due anni (Sez. B) non vi sarebbero nuovi maestri diplomati;

— la magistrale postliceale, in considerazione della prevedibile riduzione degli effettivi, sarà unica nel Cantone, permettendo di concentrare personale docente qualificato e infrastrutture didattiche, con il conseguente contenimento dei costi di gestione.

Le ragioni a sostegno dell'equiparazione dei curricoli delle tre sezioni sono le seguenti:

— è impensabile che la formazione professionale duri meno di due anni, in qualsiasi delle tre sezioni previste;

— tutti gli studi recenti convergono che il settore prescolastico costituisce un momento educativo particolarmente importante per lo sviluppo, e tale da richiedere competenze certamente non inferiori a quelle

dei maestri del settore elementare. Ai maestri delle case dei bambini necessita dunque una formazione proporzionale alla responsabilità e alla complessità del compito loro affidato;

— per le allieve della Sez. C, infine, si prevede che il titolo rilasciato dalla Magistrale venga riconosciuto per il successivo conseguimento del «certificato di abilitazione» all'insegnamento nella scuola media. In considerazione della possibilità d'inserimento nel settore medio risulta dunque indispensabile una durata di formazione complessiva non inferiore ai 15 anni di scolarità.

La scuola tecnica superiore

La scuola tecnica superiore (STS), detta anche scuola d'ingegneria, ha lo scopo di formare tanto nel campo culturale quanto in quello professionale ingegneri civili e architetti.

La nuova legge non modifica sostanzialmente il carattere della scuola tecnica superiore. Tuttavia essa ordina le attuali norme in modo meglio rispondente alle recenti disposizioni della legislazione federale in materia di formazione professionale.

Inoltre essa chiarisce la distinzione tra un ciclo propedeutico di tre anni e la vera e propria scuola di ingegneria, pure di tre anni, suddivisa in due sezioni: quella di ingegneria civile e quella di architettura.

Il curriculum della STS è così strutturato:

a) Curriculum del ciclo propedeutico.

Nel primo anno l'insegnamento si svolge a tempo pieno; il programma della materia si conforma per quanto possibile a quello del primo anno del liceo quadriennale allo scopo di favorire una certa permeabilità.

I due anni seguenti sono organizzati nella forma del tirocinio di disegnatore del genio civile o edile: lo studente può acquisire così l'esperienza che solo il mondo del lavoro può dare.

b) **Curricolo della scuola d'ingegneria.**
L'insegnamento nel triennio è organizzato a tempo pieno. Le due sezioni (ingegneria civile e architettura) si differenziano in base alle diverse materie caratterizzanti. Per l'ingegneria civile esse sono: la statica, la resistenza dei materiali, la meccanica delle terre e l'idraulica. Per la sezione architettura sono: progettazione teorica e pratica, costruzione e tecnologia, impianti.

Al termine degli studi viene rilasciato allo studente che ha superato l'esame finale un diploma di ingegnere civile STS o di architetto STS in conformità alla legislazione federale in materia di formazione professionale.

Alla STS è annessa la scuola per assistenti tecnici che forma il personale preposto alla conduzione di un cantiere edile o del genio civile.

Disposizioni transitorie

Il nuovo ordinamento si applica soltanto in parte con l'entrata in vigore della nuova legge dal momento che i cicli di studi iniziati prima di quella data dovranno poter essere portati a termine sulla base delle norme attualmente in vigore.

A partire dall'anno scolastico 1982/83:
— soppressione della V ginnasio (cfr. DE del Consiglio di Stato del 10.2.81);
— istituzione di una licenza in IV ginnasio

fino alla sostituzione del ginnasio con la scuola media;

— il liceo e la scuola di commercio manterranno sino al compimento del ciclo sia la nuova struttura sia l'attuale.

a) Liceo

Nel 1982/83 frequenteranno:

— il liceo attuale (triennale) gli allievi in possesso della licenza di V ginnasio e quelli promossi dall'«anno-ponte»;

— il liceo quadriennale gli allievi licenziati dalla IV media, i licenziati dalla IV ginnasio, i ripetenti di V ginnasio.

A partire dall'anno scolastico 1985/86 esisterà unicamente il liceo quadriennale.

b) Scuola di commercio

Nel 1982/83 frequenteranno:

— la commercio quadriennale (nuova struttura) gli allievi licenziati dalla IV media e quelli licenziati dalla IV ginnasio;

— l'attuale curriculum della commercio gli allievi che l'hanno iniziato nel 1981/82;

— dal 1982/83 fino al 1984/85 viene istituito un corso preparatorio alla commercio della durata di 1 anno (corrispondente alla prima classe dell'attuale SCC - 9° anno di scolarità) per gli allievi provenienti dalla scuola maggiore.

L'attuale struttura della commercio rimarrà in funzione fino al termine dell'anno scolastico 1985/86.

A partire dall'anno scolastico 1986/87 la nuova struttura della scuola di commercio sostituirà completamente l'attuale.

c) Scuola magistrale

Nel 1982/83 frequenteranno:

— la prima classe della struttura attuale (Sez. A, B e C) gli allievi in possesso della licenza di V ginnasio e quelli promossi dall'«anno ponte»;

— il liceo quadriennale gli altri allievi (promossi da IV media o con la licenza di IV ginnasio) che intendono seguire studi magistrali.

Gli ultimi cicli di formazione, in base all'attuale ordinamento, si concluderanno:

— per le sezioni A e C, al termine dell'anno scolastico 1985/86;

— per la sezione B, al termine dell'anno scolastico 1984/85.

L'inizio della nuova magistrale postliceale dovrà essere stabilito dal Consiglio di Stato (cfr. art. 55; Disegno di Legge).

L'ipotesi descritta nel messaggio è la seguente:

se la nuova magistrale postliceale biennale inizia nel 1986/87:


— al termine degli anni scolastici 1985/86 e 86/87 non sarà rilasciato alcun diploma della Sezione B (a causa dell'aumento di 2 anni della durata degli studi di questo curriculum);

— al termine dell'anno scolastico 1986/87 non sarà rilasciato alcun diploma delle sezioni A e C (aumento di 1 anno della durata degli studi di questi due curricoli).

d) Scuola tecnica superiore

Nei tre anni scolastici 1982/83, 83/84, 84/85, viene istituito un corso preparatorio alla STS per gli allievi in possesso della licenza di scuola maggiore o della promozione dalla terza classe ginnasiale.


Ordinamento attuale



□ Scuole del settore medio

*) Corsi preparatori alla magistrale già aboliti

Ordinamento futuro



■ Scuole del settore medio superiore

**) Anno-ponte per il liceo solo transitorio

Disegno di Legge sulle Scuole Medie Superiori

IL GRAN CONSIGLIO della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 ottobre 1981 no. 2557 del Consiglio di Stato

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPITOLO I

Ordinamento e direzione sul piano cantonale

Art. 1 Le scuole medie superiori del Cantone sono il liceo, la scuola cantonale di commercio, la scuola magistrale, la scuola tecnica superiore.

Ordinamento

Art. 2 La direzione generale delle scuole medie superiori spetta al Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento della pubblica educazione (in seguito «Dipartimento»).

Direzione generale

Art. 3 Per consentire alle scuole medie superiori di perseguire le proprie finalità il Dipartimento ne assicura l'organizzazione, la promozione, il coordinamento e la vigilanza per il tramite dei competenti uffici dipartimentali, delle direzioni degli istituti e degli esperti in materia.

Funzione e compiti del Dipartimento

Art. 4 Al fine di agevolare il promovimento e il coordinamento dell'attività delle scuole medie superiori, i direttori dei diversi istituti costituiscono il Collegio dei direttori.

Collegio dei direttori

Le competenze, l'organizzazione e il funzionamento del Collegio dei direttori sono definiti dal regolamento delle scuole medie superiori.

Art. 5 L'insegnamento impartito nelle scuole medie superiori è gratuito per gli studenti domiciliati o residenti con permesso di dimora nel Cantone.

Gratuità dell'insegnamento

Gli altri studenti ammessi a frequentare una scuola media superiore possono essere tenuti al versamento di una tassa di frequenza definita dal regolamento.

I libri di testo e il materiale scolastico individuale sono a carico degli allievi.

CAPITOLO II

Gli istituti

Art. 6 L'istituto di scuola media superiore è l'unità scolastica in cui si organizzano il lavoro e i rapporti della comunità degli studenti e dei docenti, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, sotto la responsabilità degli organi di gestione competenti.

L'istituto

Art. 7 Ogni istituto di scuola media superiore svolge anche una funzione di promozione culturale e può essere sede di corsi d'aggiornamento, di perfezionamento e di riqualificazione culturale e professionale.

Promozione culturale

La programmazione dei corsi compete al Dipartimento d'intesa con gli istituti.

Art. 8 La gestione dell'istituto di scuola media superiore è assicurata dagli organi previsti dalla legge della scuola e dai relativi regolamenti, con il concorso delle diverse componenti della scuola, tenuto conto delle specifiche funzioni, competenze e responsabilità.

Gestione

Art. 9 Ogni istituto di scuola media superiore dispone di una sede dotata delle attrezzature e dei servizi necessari per garantire l'efficiente svolgimento della sua attività.

In particolare, ogni istituto dispone di:

- uno o più stabili, con aule e spazi di lavoro, laboratori scientifici, locali e attrezzature specifici per le esigenze proprie delle diverse scuole;
- un centro di documentazione;
- infrastrutture sportive;
- servizi amministrativi.

Infrastrutture

Art. 10 Il Consiglio di Stato può istituire convitti e mense retti da speciale regolamento.

Convitti e mense

Art. 11 Il Consiglio di Stato fissa con decreto esecutivo il comprensorio di ogni istituto di scuola media superiore.

Comprensori

CAPITOLO III

I docenti

Art. 12 Nelle scuole medie superiori hanno responsabilità di insegnamento i docenti, incaricati o nominati, che siano stati abilitati all'esercizio della professione in questo ordine di scuola secondo la procedura e i criteri previsti dalla legge della scuola e dai relativi regolamenti. Sono riservate le disposizioni speciali relative alle supplenze.

Requisiti

CAPITOLO IV

Gli studenti

Art. 13 Le condizioni generali d'ammissione degli studenti sono definite dalla presente legge negli articoli relativi ai singoli tipi di scuola. Il Consiglio di Stato emana disposizioni riguardanti:

- l'ammissione di studenti in qualità di allievi regolari se essi:— intendono iscriversi a un curriculum con specifiche esigenze d'ammissione;

Ammissione

- provengono da scuole pubbliche di altri cantoni o da scuole estere;
- provengono da scuole private dello stesso ordine e grado;
- b) l'ammissione di studenti in qualità di uditori;
- c) l'ammissione di studenti in qualità di ospiti.

Art. 14 Il Consiglio di Stato stabilisce le condizioni di passaggio:— da un curriculum all'altro all'interno dello stesso tipo di scuola media superiore;

Cambiamento di curriculum

- da un tipo all'altro di scuola media superiore;
- a una scuola media superiore da un altro genere di scuola cantonale postobbligatoria.

Art. 15 Lo studente è tenuto a iscriversi all'istituto del comprensorio nel quale è situato il suo domicilio. Eccezioni motivate possono essere concesse dal Dipartimento.

Iscrizione

Art. 16 La frequenza delle lezioni è obbligatoria.

Obbligo della frequenza

CAPITOLO V

L'attività scolastica

Art. 17 Per ogni tipo di scuola media superiore, il Consiglio di Stato stabilisce il piano settimanale delle ore-lezioni dei vari curricula e approva i programmi d'insegnamento delle diverse materie.

Programmi

Art. 18 L'aggiornamento dei programmi è promosso attraverso la sistematica verifica della loro funzionalità. Innovazioni possono essere introdotte sulla base dei risultati forniti da rigorose sperimentazioni.

Aggiornamento e innovazioni

Art. 19 L'attività didattica nelle scuole medie superiori si svolge in classi e, subordinatamente, in gruppi di lavoro, sotto la responsabilità dei docenti.

Classi e gruppi di lavoro

Ogni classe non può avere, di regola, più di venticinque allievi. Il regolamento stabilisce i criteri relativi alla composizione delle classi e dei gruppi di lavoro.

Art. 20 Il piano settimanale di tutti i curricula delle scuole medie superiori è strutturato in ore-lezione. La durata dell'ora-lezione è di cinquanta minuti. Deroghe motivate possono essere accordate dal Consiglio di Stato.

Ore-lezione

Art. 21 Per ogni tipo di scuola il regolamento stabilisce le condizioni e le modalità del passaggio degli studenti da una classe a quella successiva e le condizioni richieste per ottenere il certificato finale di studio.

Promozioni

Art. 22 Il Consiglio di Stato regola la procedura di ricorso in materia di promozione.

Ricorsi

TITOLO II

Le scuole medie superiori

CAPITOLO I

Il liceo

Art. 23 Il liceo ha lo scopo di assicurare agli studenti valide conoscenze di base, l'acquisizione di un metodo di studio e capacità di giudizio critico, permettendo loro, attraverso il conseguimento della maturità, di accedere agli studi superiori.

Finalità

Art. 24 Il liceo si articola nei seguenti curricula, distinti per l'importanza particolare attribuita allo studio di alcune discipline oltre quelle che si riferiscono alla generale e comune formazione di tipo liceale:

Curricoli

- classico (tipo A),
- letterario (tipo B),
- scientifico (tipo C),
- linguistico (tipo D),
- economico-sociale (tipo E).

I curricula liceali hanno durata quadriennale. Ogni istituto liceale organizza tutti i curricula previsti dall'ordinamento, salvo diversa decisione del Consiglio di Stato.

Art. 25 Possono iscriversi al primo corso del liceo gli studenti che hanno conseguito la licenza della scuola media nella sezione A. Gli studenti in possesso della licenza di scuola media conseguita nella sezione B sono ammessi soltanto attraverso un esame d'ammissione.

Ammissione

L'ammissione di studenti provenienti da un ciclo di orientamento della scuola media organizzato diversamente dalle sezioni A e B è definita dal Consiglio di Stato.

Art. 26 Al termine degli studi liceali il Dipartimento rilascia allo studente promosso dal quarto corso un attestato di maturità nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione federale relativa al riconoscimento degli attestati di maturità.

Titolo di studio: maturità

Art. 27 Gli istituti liceali del Cantone sono i seguenti:

Istituti

- Liceo di Bellinzona, con sede a Bellinzona;
- Liceo di Locarno, con sede a Locarno;
- Liceo di Lugano 1, con sede a Lugano;
- Liceo di Lugano 2, con sede nel Luganese;
- Liceo di Mendrisio, con sede a Mendrisio.

CAPITOLO II

La scuola cantonale di commercio

Art. 28 La scuola cantonale di commercio ha lo scopo di formare tanto nel campo culturale quanto in quello professionale i giovani intenzionati a esercitare un'attività in una azienda o in una amministrazione,

Finalità

a completare la loro formazione in scuole o corsi superiori di indirizzo commerciale o ad accedere a studi universitari.

Art. 29 Il curriculum di studi è quadriennale.

Art. 30 Per l'ammissione alla scuola cantonale di commercio si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per l'ammissione al liceo.

Art. 31 Ai termine degli studi il Dipartimento rilascia allo studente promosso dal quarto corso un attestato cantonale di maturità commerciale, riconosciuto anche come diploma di impiegato qualificato conferito in conformità della legislazione federale in materia di formazione professionale.

Art. 32 La scuola cantonale di commercio ha sede a Bellinzona.

Art. 33 Alla scuola cantonale di commercio è annessa la scuola cantonale di amministrazione che ha lo scopo di preparare i giovani che hanno terminato la scuola obbligatoria agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche e private.

La scuola cantonale di amministrazione ha una durata di due anni. Per l'ammissione valgono le disposizioni previste per l'ammissione alla scuola cantonale di commercio.

Al termine degli studi il Dipartimento rilascia a chi ha superato l'esame di licenza un diploma conferito in conformità della legislazione federale in materia di formazione professionale.

Art. 34 La scuola cantonale di commercio esercita la propria attività anche nel settore del perfezionamento professionale, in collaborazione con enti e associazioni professionali, nell'ambito delle possibilità previste dalla legislazione federale in materia.

CAPITOLO III

La scuola magistrale

Art. 35 La scuola magistrale ha lo scopo di formare tanto nel campo culturale quanto nel campo professionale i maestri delle scuole elementari, i maestri delle case dei bambini e le maestre di economia domestica e di attività tessili.

Art. 36 La scuola magistrale organizza i curricoli di studio e di preparazione pratica delle seguenti sezioni:

- la sezione per i maestri delle scuole elementari (A),
- la sezione per i maestri delle case dei bambini (B),
- la sezione per le maestre di economia domestica e di attività tessili (C).

I curricoli della formazione magistrale hanno durata biennale.

Il Consiglio di Stato può decretare la temporanea sospensione di una o più sezioni.

Art. 37 Possono iscriversi alla scuola magistrale gli studenti in possesso di un certificato di maturità conseguito ai sensi della vigente legislazione federale, i quali adempiano le altre condizioni particolari previste dalla legge e dal regolamento.

Gli studenti in possesso della maturità commerciale rilasciata dalla scuola cantonale di commercio o del diploma di ingegnere o architetto rilasciato dalla scuola tecnica superiore possono iscriversi alla scuola magistrale previo esame d'ammissione. Per essere ammesso alla scuola magistrale come allievo regolare e agli esami finali il candidato dev'essere ritenuto idoneo all'esercizio della professione docente dal profilo medico, sulla base delle prescrizioni stabilite dal regolamento.

Art. 38 Al termine degli studi il Dipartimento rilascia allo studente promosso uno dei seguenti titoli di studio:

- patente di maestro di scuola elementare;
 - patente di maestro di casa dei bambini;
 - diploma di maestra di economia domestica e di attività tessili.
- Coloro ai quali non può essere rilasciato una patente o un diploma stanno l'impedimento dell'art. 37, cpv. 3, ricevono un attestato di frequenza della sezione della scuola magistrale nella quale hanno portato a termine gli studi.

Art. 39 La scuola magistrale ha sede a Locarno.

Art. 40 Alla scuola magistrale è annessa una scuola cantonale con sezioni del settore prescolastico e primario, l'ammissione alla quale è regolata dal Consiglio di Stato.

Essa serve per esercitazioni pratiche degli allievi maestri ed è diretta dalla scuola.

Sezioni comunali di scuola elementare e di case dei bambini possono integrare la scuola per esercitazioni pratiche alle condizioni stabilite in una convenzione sottoscritta dal Consiglio di Stato e dal Municipio del comune interessato.

Art. 41 La scuola magistrale collabora all'aggiornamento dei maestri delle scuole elementari e delle case dei bambini secondo le direttive e i programmi stabiliti dal Dipartimento.

CAPITOLO IV

La scuola tecnica superiore (scuola d'ingegneria)

Art. 42 La scuola tecnica superiore (STS) ha lo scopo di formare tanto nel campo culturale quanto in quello professionale ingegneri e architetti in grado di applicare autonomamente i risultati della scienza e della ricerca alla produzione e allo sviluppo in settori specializzati.

Art. 43 La scuola tecnica superiore comprende due cicli di formazione:

- a) un ciclo propedeutico, della durata di tre anni, dei quali gli ultimi due nella forma del tirocinio di disegnatore del genio civile o di disegnatore edile;
- b) una scuola di ingegneria, della durata di tre anni, suddivisa in due sezioni:
 - la sezione ingegneria civile;
 - la sezione architettura.

Curricolo

Ammissione

Titolo di studio:

maturità commerciale

Istituto

Scuola cantonale di amministrazione

Perfezionamento professionale

Finalità

Sezioni

Ammissione

Titolo di studio

Scuola per esercitazioni pratiche

Aggiornamento dei maestri

Finalità

Curricoli e sezioni

Art. 44 Per l'ammissione al primo corso del ciclo propedeutico si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per l'ammissione al liceo.

L'ammissione ai corsi successivi del ciclo propedeutico è definita dal regolamento.

Art. 45 Sono ammessi al primo corso di una delle sezioni della scuola di ingegneria:

- coloro che hanno terminato il ciclo propedeutico della STS;
- coloro che hanno conseguito un certificato di capacità professionale di disegnatore edile o di disegnatore del genio civile e che hanno completato la loro preparazione con un anno di formazione a tempo pieno nel ciclo propedeutico della STS o che hanno superato un esame di ammissione;
- coloro che hanno conseguito una maturità liceale, purché abbiano assolto almeno un anno di pratica in un settore professionale in relazione con il tipo di studi che intendono seguire.

Art. 46 Al termine degli studi il Dipartimento rilascia allo studente che ha superato l'esame finale un diploma di ingegnere civile STS o di architetto STS in conformità della legislazione federale in materia di formazione professionale.

Art. 47 La scuola tecnica superiore ha sede a Treviso (Comune di Porza).

Art. 48 La scuola per assistenti tecnici (SAT) annessa alla scuola tecnica superiore ha lo scopo di formare culturalmente e professionalmente il personale preposto, con responsabilità direttive, alla conduzione di un cantiere edile e del genio civile.

Il ciclo di formazione della SAT ha una durata di sette semestri, dei quali tre di pratica.

Sono ammessi alle SAT i possessori di un certificato di capacità professionale di muratore, carpentiere, gessatore, disegnatore del genio civile, disegnatore dell'edilizia, disegnatore catastale.

Al termine degli studi il Dipartimento rilascia a chi ha superato l'esame finale un diploma di assistente tecnico ST in conformità della legislazione federale in materia di formazione professionale.

Art. 49 La scuola tecnica superiore e la SAT usufruiscono delle attrezzature, della consulenza e dei servizi dell'Istituto cantonale tecnico sperimentale.

Art. 50 La scuola tecnica superiore esercita la propria attività anche nei settori del perfezionamento professionale, in collaborazione con enti e associazioni professionali, nell'ambito delle possibilità offerte dalla legislazione federale in materia.

Ammissione: a) al ciclo propedeutico

b) alla scuola d'ingegneria

Titolo di studio

Istituto

Scuola per assistenti tecnici

Istituto cantonale tecnico sperimentale

Perfezionamento professionale

TITOLO III

Disposizioni finali, transitorie e abrogative

Art. 51 Il Consiglio di Stato emana il regolamento d'applicazione della presente legge.

Art. 52 La licenza rilasciata al termine della quarta classe del ginnasio, nella fase transitoria compresa tra il 1982 e la data in cui il ginnasio sarà completamente sostituito dalla scuola media, dà accesso ai nuovi curricoli delle scuole medie superiori.

Art. 53 Nel periodo compreso tra il 1982 e il 1985 gli istituti liceali assicurano la conclusione dei curricoli triennali previsti dal precedente ordinamento, ai quali si accede con la licenza della quinta classe ginnasiale.

Nello stesso periodo, il liceo di Bellinzona assicura anche la conclusione del ciclo triennale del liceo economico-sociale istituito presso la scuola cantonale di commercio con la legge del 2 luglio 1969.

Art. 54 Nel periodo compreso tra il 1982 e il 1986 la scuola cantonale di commercio assicura la conclusione del curriculum quinquennale previsto dal precedente ordinamento e iniziato per l'ultima volta nel 1981.

Nei tre anni scolastici 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, gli allievi provenienti dalla scuola maggiore che hanno superato un esame di ammissione possono frequentare un corso preparatorio da istituire presso la scuola cantonale di commercio. La promozione da tale corso permette l'iscrizione al primo anno della scuola di commercio quadriennale.

Art. 55 Il Consiglio di Stato fissa la data d'apertura della scuola magistrale istituita con il nuovo ordinamento.

Nel periodo compreso tra il 1982 e il 1986 gli istituti magistrali esistenti (Locarno e Lugano) assicurano la conclusione dei curricoli previsti dall'ordinamento precedente in base ad un piano definito dal Consiglio di Stato.

Art. 56 Nei tre anni scolastici 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, per gli allievi in possesso della licenza di scuola maggiore o della promozione dalla terza classe ginnasiale viene istituito un corso preparatorio presso la scuola tecnica superiore.

Art. 57 Sono abrogati:

- 1) i seguenti articoli della Legge della scuola del 29 maggio 1958: 119b, c, d, e; 120; 122; 124; 125; 129-134; 136-152;
- 2) la legge del 2 luglio 1969 istitutiva del liceo economico-sociale presso la scuola cantonale di commercio di Bellinzona;
- 3) il Decreto legislativo del 6 febbraio 1971 concernente la scuola per assistenti tecnici;
- 4) l'articolo 1 del Decreto legislativo del 1° luglio 1980 concernente l'istituzione di un secondo liceo nel Luganese con sede provvisoria a Lugano-Trevano;
- 5) ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Art. 58 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Regolamento d'applicazione

Licenza della quarta classe ginnasiale

Fase transitoria a) licei

b) scuola cantonale di commercio

Corso preparatorio

Scuola magistrale

d) scuola tecnica superiore

Disposizioni abrogate

Pubblicazione ed entrata in vigore